



COMUNE DI LORETO APRUTINO

Provincia di Pescara

ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 42 del Reg.	Oggetto: Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 16/06/2016 ad oggetto: "Ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nelle Legge n. 133/2008" - Variazione.
Data 06/12/2016	

L'anno *DUEMILASEDICI* , il giorno *SEI* , del mese di *DICEMBRE* , alle ore *20:00* nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presente	Assente	CONSIGLIERI	Presente	Assente
STARINIERI GABRIELE	X		D'AMICO ROCCO	X	
DI FERMO GIANNI	X		COSTANTINI SIMONA	X	
NICCOLO' MARIO	X		CERRETANI ALBERTO	X	
MASCIOLI MARIA	X		GIOVANETTI REMO	X	
ACCIAVATTI ANTONIO	X		BUCCELLA CLAUDIO	X	
TESTI MARIA ELENA	X				

Assegnati n. 11

Presenti n. 11

In carica n. 11

Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor TESTI MARIA ELENA nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale Dr. DIODATI FRANCESCA. La seduta è pubblica.

Nominati scrutatori i Signori: NICCOLO' MARIO
COSTANTINI SIMONA
GIOVANETTI REMO

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

RILEVATO che in ordine alla presente proposta sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, come da allegato.

ILLUSTRA il vice Sindaco dott. DI FERMO

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, che all'art. 58, rubricato «Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali», al comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione»;
- il successivo comma 2, che prevede che «l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'*articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'*articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'*articolo 3 della direttiva 2001/42/CE* e al comma 4 dell'*articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica»;
- il seguente comma 3, il quale stabilisce che «Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti [dall'articolo 2644 del codice civile](#), nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto»;

DATO ATTO:

- che l'art. 42, comma 2, lett. l) del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che l'organo consiliare ha competenza, tra l'altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

CONSIDERATO:

- che al fine di operare il «riordino, la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare» in modo da addivenire a una migliore economicità nell'impiego degli asset (cespiti immobiliari) di proprietà comunale, l'Ufficio Tecnico ha proceduto:
 - alla formazione degli elenchi degli immobili da alienare o valorizzare, redatti sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi, uffici e dell'inventario generale del patrimonio risultante al 31/12/2015, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 06/05/2016;
 - sul piano operativo è stata effettuata una rilevazione analitica del patrimonio, nelle sue differenti componenti, tenendo conto che questo comprende:
 - a) beni destinati a usi istituzionali;
 - b) beni deputati a usi non istituzionali;
 - c) beni destinati a uso abitativo, distinguibili a loro volta con riferimento a destinazioni di uso comune o di edilizia residenziale pubblica;
 - d) beni particolari deputati ad altri usi istituzionali (per esempio impianti sportivi);
 - per ogni gruppo o classe di immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali sono stati individuati gli immobili suscettibili di valorizzazione, anche mediante le procedure previste

dall'art. 3-bis della legge n. 351/2001 e gli immobili suscettibili di dismissione per i quali sono state redatte apposite stime e indicate le destinazioni urbanistiche anche in variante alla vigente strumentazione urbanistica;

- gli elenchi sono stati inseriti nel Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili comunali da allegarsi al Bilancio di Previsione e da approvarsi da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25.06.2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6.08.2008, n.133;
- che l'elenco di immobili, da pubblicare ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti all'art. 2644 del codice civile, nonché effetti, sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
- che la disciplina sulla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione, ai sensi dell'art. 3-bis del DL n. 351/2001, prevista per lo stato si estende anche ai beni immobili inclusi nell'elenco approvato con il presente provvedimento;

RICHIAMATA la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 16/06/2016 con la quale è stata approvata la ricognizione degli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione (di cui al relativo allegato A) ed individuato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016-2017-2018 (di cui al relativo allegato B);

PRECISATO che negli elenchi A e B alla suddetta deliberazione sono ricompresi complessivamente n. 45 immobili (terreni e fabbricati) di proprietà comunale per ciascuno dei quali risulta individuato l'intervento previsto, tra alienazione o valorizzazione;

RISCONTRATO che nei suddetti elenchi non risulta essere incluso, per mero errore materiale di elencazione, il terreno distinto in catasto al Foglio n. 18 particella n. 746 di mq. 9,00, il quale presenta medesima destinazione urbanistica, caratteristiche e provenienza dell'attiguo terreno riportato in catasto al Foglio n. 18 particella n. 729 di mq. 424, il quale è invece ricompreso negli anzidetti elenchi;

RAVVISATO che l'inclusione del suddetto terreno distinto in catasto al Foglio n. 18 particella n. 746 nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016-2017-2018 risulta essenziale ai fini della concreta possibilità di alienazione anche dell'attigua area già inclusa, costituendo in effetti area interstiziale ad essa;

ATTESTATA pertanto la necessità di aggiornare la ricognizione degli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione per il periodo 2016-2017-2018, limitatamente all'inserimento del citato terreno negli elenchi allegati A e B menzionati;

VISTE le schede relative degli immobili (terreni e fabbricati) inseriti nell'inventario patrimoniale suscettibili di valorizzazione e/o dismissione, poichè non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali;

ATTESO che i fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale dell'Ente, con la qualifica di beni immobili patrimonio indisponibile del conto del patrimonio (modello 20 del dpr n. 194/1996), potranno essere inseriti nella categoria dei beni patrimoniali disponibili, evidenziando la relativa destinazione urbanistica;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera c) del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, nel testo in vigore;

DATO ATTO che occorre pertanto aggiornare le risultanze dell'inventario del patrimonio di questo Comune con le decisioni assunte con la presente;

VISTO il regolamento di contabilità vigente in questo Comune;

VISTI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8 - contrari n. 1 (Giovanetti), resi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) APPROVARE la variazione alla ricognizione degli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione nel periodo 2016-2017-2018 approvata con propria precedente deliberazione n. 26 del 16/06/2016, così come da allegato A unito alla

presente;

- 3) ADEGUARE il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016-2017-2018 di cui alla propria precedente deliberazione n. 26 del 16/06/2016, nel quale sono inseriti gli elenchi di cui al punto 2, ai sensi dell'art. dell'art. 58 del D.L. 25.06.2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6.08.2008, n.133, così come da allegato B unito alla presente;
- 4) DARE ATTO che l'inserimento degli immobili nel Piano:
 - a) ne determina la classificazione come patrimonio "disponibile" e la destinazione urbanistica, anche in variante ai vigenti strumenti urbanistici;
 - b) ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice Civ., nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n.133/2008;
- 5) PROVVEDERE alla pubblicazione degli elenchi all'Albo Pretorio online nonché sul sito internet del Comune;
- 6) PRECISARE che, ai sensi dell'art. 58, comma 5, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008, contro l'iscrizione del bene negli elenchi è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta (60) giorni dalla loro pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;
- 7) RICHIAMARE il comma 4° dell'art. 58 del D.L. 25.06.2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6.08.2008, n.133, a norma del quale gli uffici competenti provvederanno, qualora si rendesse necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura catastale, oltre alle opportune variazioni al conto del patrimonio.

Successivamente, stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8 - contrari n. 1 (Giovanetti), resi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Alle ore 21,15, avendo ultimato la trattazione degli argomenti all'o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL VICE PRESIDENTE

Testi Maria Elena

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesca Diodati

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti



COMUNE DI LORETO APRUTINO

Provincia di Pescara

Parere di Regolarità Tecnica

IL DIRIGENTE / P.O.

**ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
della proposta n. 766 del 01/12/2016**

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Loreto Aprutino, li 01/12/2016

IL DIRIGENTE
DI CARLO LUCIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI LORETO APRUTINO

Provincia di Pescara

Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
della proposta n. 766 del 01/12/2016

ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Loreto Aprutino, li 01/12/2016

IL DIRIGENTE
DI BATTISTA RANIERI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI LORETO APRUTINO

Provincia di Pescara

Nota di Pubblicazione

Il 19/12/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio numero 42 del 06/12/2016 con oggetto:

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 16/06/2016 ad oggetto: "Ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nelle Legge n. 133/2008" - Variazione.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 06/12/2016

Data 19/12/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Ferri Patrizia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.